



**TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA**

**Il Giudice**

Letto il ricorso

visto l'art. 127-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c.;

ritenuto che - in ragione dell'attività programmata per la prossima udienza - il contraddittorio e le rispettive esigenze difensive possono essere assicurate dalla trattazione cartolare dell'udienza;

rilevato che il giudice, con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, *"assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note"* (cfr. art. 127-ter, comma 2, c.p.c.);

rilevato che ai sensi dell'art. 175 c.p.c. *"il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali"*;

visto l'art. 221, comma 8, del D.L. n. 34/2020

**FISSA**

l'udienza dell'1.4.2025;

**DISPONE**

La sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, primo periodo c.p.c.;

**ASSEGNA**

alle parti termine fino alle ore 9 del predetto giorno per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le istanze e conclusioni di udienza;

**AVVERTE**

che il mancato deposito, nei termini assegnati, delle suddette note verrà considerato alla stregua della mancata comparizione;

**INVITA**

le parti a segnalare eventuali ipotesi di urgente trattazione nonché, ove ritenuto, ad avanzare motivata istanza di trattazione orale;

**ONERA**

parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni al convenuto.

### **AUTORIZZA**

La notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Sicilia.

Marsala, 31/01/2025

Il Giudice  
-Cinzia Immordino

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Cinzia Immordino** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*